

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Comune di Monfalcone

PARCO COMUNALE DEL CARSO MONFALCONESE

(Istituito con DPRReg. 0162/Pres. del 25-08-2016)

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PARCO

Approvato con delibera di C.C. n. 52/2022 – modifica settembre 2024



Sommario

| | |
|--|----|
| ARTICOLO 1 - OGGETTO..... | 4 |
| ARTICOLO 2 - ENTE DI GESTIONE | 4 |
| ARTICOLO 3. GLOSSARIO..... | 4 |
| ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI GENERALI | 5 |
| ARTICOLO 5 - TRANSITO DI MEZZI MOTORIZZATI..... | 5 |
| ARTICOLO 6 – RACCOLTA DI LEGNA DA ARDERE PER USO FAMILIARE | 5 |
| ARTICOLO 7 - FLORA E FAUNA FRUTTI ED ERBE SELVATICHE | 5 |
| CAPO II | 5 |
| RICERCA E RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI, DEI FRUTTI ED ERBE SELVATICHE, ERBE DI CAMPO, PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE NONCHE’ ALTRE SPECIE VEGETALI | 5 |
| ARTICOLO 8 – FINALITÀ | 5 |
| ARTICOLO 9 – PRODOTTI SECONDARI..... | 6 |
| ARTICOLO 10 – DIVIETI DI RACCOLTA | 6 |
| ARTICOLO 11 – RICERCA E RACCOLTA DI ERBE OFFICINALI | 6 |
| ARTICOLO 12 – SOGGETTI AMMESSI ALLA RACCOLTA | 6 |
| ARTICOLO 13 – TURNAZIONE ALLA RACCOLTA..... | 6 |
| ARTICOLO 14 – RICERCA E RACCOLTA DI FUNGHI (FRUTTI EPIGEI)..... | 6 |
| ARTICOLO 15 – RICERCA E RACCOLTA DI FUNGHI (FRUTTI IPOGEI - TARTUFI) | 7 |
| ARTICOLO 16 – CONDIZIONI DI RACCOLTA..... | 7 |
| ARTICOLO 17 – SEGNALETICA | 7 |
| CAPO III | 7 |
| ROCCE – MINERALI – FOSSILI..... | 7 |
| ARTICOLO 18 - ASPORTAZIONE DI ROCCE, MINERALI E FOSSILI | 7 |
| ARTICOLO 19 - ATTIVITÀ ESTRATTIVA E MINERARIA, SCAVI E MOVIMENTI DI TERRENO | 7 |
| TITOLO III - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE | 8 |
| CAPO I | 8 |
| ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE | 8 |
| ARTICOLO 20 – INTERVENTI..... | 8 |
| ARTICOLO 21 - INTERVENTI ED ATTIVITA’ CONSENTITE..... | 8 |
| CAPO II | 8 |
| TUTELA DEL SUOLO E DEL TERRITORIO..... | 8 |
| ARTICOLO 22 – TUTELA DELLA FLORA | 8 |
| ARTICOLO 23 - TUTELA DELLA FAUNA | 8 |
| ARTICOLO 24 - TUTELA DEI CORSI D’ACQUA | 8 |
| ARTICOLO 25 - TUTELA DEL SUOLO | 9 |
| ARTICOLO 26 – ATTIVITÀ AGRO – SILVO - PASTORALI | 9 |
| ARTICOLO 27 - IDROLOGIA, GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, PALEONTOLOGIA E GROTTI..... | 9 |
| ARTICOLO 28 - TUTELA DEL PAESAGGIO..... | 10 |
| ARTICOLO 29 - INDIRIZZI DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO-INSEDIATIVO ED EDILIZIO | 10 |
| ARTICOLO 30 - OPERE TECNOLOGICHE..... | 10 |
| ARTICOLO 31 - CARTELLI ED INSEGNE PUBBLICITARIE..... | 11 |
| CAPO I | 16 |
| USO DELLE AREE DEL PARCO | 16 |
| ARTICOLO 40 – ATTIVITÀ TURISTICHE E MANIFESTAZIONI | 16 |
| ARTICOLO 41 - SALVAGUARDIA DELL’INTEGRITÀ E DELLA PULIZIA DEI LUOGHI..... | 16 |
| ARTICOLO 42 - LIMITE ALLE EMISSIONI SONORE E LUMINOSE..... | 16 |
| ARTICOLO 43 - ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO PIC-NIC E/O BIVACCO | 16 |
| ARTICOLO 44 - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI..... | 17 |
| ARTICOLO 45 - ACCENSIONI DI FUOCHI ED ABBRUCIAMENTI..... | 17 |
| ARTICOLO 46 - ARMI ED ESPLOSIVI..... | 17 |
| ARTICOLO 47 - RITROVAMENTI BELLCI | 18 |
| ARTICOLO 48 - INTRODUZIONE DI CANI E GATTI DOMESTICI | 18 |
| CAPO II | 18 |

| | |
|---|----|
| ATTIVITÀ RICREATIVO-SPORTIVE E CULTURALI..... | 18 |
| ARTICOLO 49 - ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 18 |
| ARTICOLO 50 - ARRAMPICATA SPORTIVA | 19 |
| ARTICOLO 51 - ATTIVITÀ SPELEOLOGICA | 19 |
| ARTICOLO 52 – ALTRE ATTIVITÀ..... | 19 |
| ARTICOLO 53 - ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA..... | 19 |
| TITOLO VI | 21 |
| ATTUAZIONE DI SINGOLI INTERVENTI DEMANDATA AD ALTRI ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI SPECIFICI ACCORDI | 21 |
| ARTICOLO 54 – PRINCIPI GENERALI | 21 |
| ART. 55 VIGILANZA E SANZIONI | 23 |

REGOLAMENTO ATTUATIVO

TITOLO I GENERALITA'

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite, gli usi delle risorse, gli interventi di salvaguardia e promozione, definendo i criteri per la fruizione del Parco del Carso Monfalconese istituito con D.Preg. 0162/Pres del 25-08-2016, e la relativa variante approvata con D.P.Reg. 0116/pres. del 23 settembre 2022 d'ora in avanti denominato "Parco" e nel rispetto della normativa dello stesso e del Piano di Gestione.

2. Il presente Regolamento:

- a) precisa le modalità per la tutela, la conservazione e la gestione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, antropologiche, storiche e culturali del Parco;
- b) disciplina lo svolgimento delle attività umane all'interno del Parco;
- c) integra e specifica le disposizioni normative approvate con l'istituzione del Parco ed ha efficacia su tutto il territorio del Parco.

ARTICOLO 2 - ENTE DI GESTIONE

1. Il Gestore del Parco è il COMUNE DI MONFALCONE come stabilito dal Piano di Gestione (Elaborato n. 16 del Piano del Parco)

ARTICOLO 3. GLOSSARIO

| | |
|----------------|---|
| PARCO | PARCO DEL CARSO MONFALCONESE |
| PDG | PIANO DI GESTIONE DEL PARCO DEL CARSO MONFALCONESE |
| RA | REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PARCO DEL CARSO MONFALCONESE |
| GESTORE | COMUNE DI MONFALCONE o altra figura giuridica nominata dal Comune |
| PRGC | PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE |
| PPR | PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE |

**TITOLO II
USI CIVICI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI.**

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per i diritti di uso civico si fa riferimento all'Allegato A) del Piano del Parco.

ARTICOLO 5 - TRANSITO DI MEZZI MOTORIZZATI

1. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo all'interno del parco è VIETATO.
2. Sono esclusi dal divieto i mezzi di servizio.
3. Sono definiti "mezzi di servizio" tutti i mezzi motorizzati riconoscibili quali appartenenti agli organismi di Polizia e Pubblica Sicurezza, alle Forze dell'Ordine in genere, ai Vigili del Fuoco, alle Guardie Forestali e tutti i mezzi motorizzati riconoscibili quali appartenenti ad Enti Pubblici o ad Enti di diritto pubblico che svolgano attività di vigilanza, manutenzione o di controllo di aree, strutture e/o di impianti posti all'interno del parco, compresi i gestori dei pubblici servizi.
4. Sono altresì ritenuti mezzi di servizio quei mezzi motorizzati utilizzati ai fini della coltivazione e manutenzione delle colture agricole e forestali autorizzate nei fondi ricompresi nelle aree del Parco

ARTICOLO 6 – RACCOLTA DI LEGNA DA ARDERE PER USO FAMILIARE

1. Per la raccolta di legna da ardere riguardante i diritti di uso civico si fa riferimento all'Allegato A) del Piano del Parco.
2. La raccolta del materiale legnoso giacente al suolo, per uso familiare, a favore di residenti e domiciliati nel territorio del Comune di Monfalcone è consentito, previa presentazione di una richiesta scritta, in carta semplice, da inviare al Gestore.
3. La raccolta dovrà essere limitata alle sole piante o parti di piante schiantate e/o sradicate al suolo; non è consentito il taglio di piante ancora in piedi.

ARTICOLO 7 - FLORA E FAUNA FRUTTI ED ERBE SELVATICHE

1. Per quanto non specificatamente prescritto nell'Allegato A) del piano del Parco, il presente Regolamento attuativo segue la disciplina regionale in materia di usi civici, conferma la raccolta da parte degli aventi diritto ai sensi del citato Allegato A).
2. Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità è vietato arrecare danno di ogni genere a flora e fauna.

CAPO II

**RICERCA E RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI, DEI FRUTTI ED ERBE SELVATICHE, ERBE DI CAMPO, PIANTE
OFFICINALI E AROMATICHE NONCHE' ALTRE SPECIE VEGETALI**

ARTICOLO 8 – FINALITÀ

1. Viene disciplinata la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel territorio del Parco del Carso Monfalconese su terreni soggetti ad uso civico, allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli interessi della popolazione locale.
2. Il Gestore, in relazione a particolari e motivate esigenze di tutela della flora presenti nel territorio del Parco, può vietare o limitare, temporaneamente o permanentemente, la ricerca e la raccolta dei frutti selvatici e delle erbe di campo, anche come numero di utenze.
3. Il Gestore, può autorizzare la raccolta dei frutti secondari del bosco e delle erbe aromatiche ed officinali o

l' estrazione dei funghi ipogei anche a società cooperative legalmente riconosciute la cui sede legale sia nel Comune di da Monfalcone.

ARTICOLO 9 – PRODOTTI SECONDARI

1. Sono considerati prodotti secondari del bosco:

- a) funghi epigei;
- b) funghi ipogei (tartufi);
- c) fragole;
- d) muschi;
- e) germogli di pungitopo (*Ruscus aculeatus*);
- f) more di rovo simili;
- h) ricacci di luppolo (*Humulus lupulus*)
- g) *Cornus mas* (Corniolo)¹

2. Nel territorio del Parco, ad esclusione delle ZONE 3 e 4 sottoposte a tutela integrale sono consentite la ricerca e la raccolta su terreni gravati da uso civico:

- a) dei frutti di specie selvatiche o spontaneizzate;
- b) delle specie tradizionalmente utilizzate a scopo alimentare;
- c) dei ricacci di Asparago (*Asparago acutifolius*) e di Tamaro (*Tamus communis*);
- d) dei fiori, frutti o di parti di pianta delle seguenti specie spontanee o spontaneizzate: Alloro (*Laurus nobilis*), Robinia (*Robinia pseudoacacia*), Sambuco (*Sambucus nigra*);

ARTICOLO 10 – DIVIETI DI RACCOLTA

1. Nel territorio del Parco è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta. A proposito vedasi l'art. 96 della LR 9/2007 con il suo regolamento n.74/Pres. del 20.03.2009 e s.m.i.

2. Tale divieto è da considerarsi integrale nelle zone 3 e 4 del Parco in quanto sono zone sottoposte a forte tutela.

ARTICOLO 11 – RICERCA E RACCOLTA DI ERBE OFFICINALI

1. Ad esclusione delle ZONE 3 e 4, sottoposta a tutela integrale, è ammessa, la raccolta delle piante officinali spontanee su terreni gravati da uso civico.

ARTICOLO 12 – SOGGETTI AMMESSI ALLA RACCOLTA

1. L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali nei terreni soggetti ad uso civico può essere effettuata solamente dai cittadini residenti i quali risultino titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico di cui all'Allegato A) del Parco, salvo autorizzazione del Gestore di cui al precedente articolo 8 comma 3 del presente regolamento.

2. I soggetti ammessi all'estrazione ed alla raccolta dei frutti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali debbono essere in possesso di tutti requisiti espressamente richiesti dalle leggi regionali e statali (in vigore al momento della presentazione della domanda di autorizzazione) per l'esercizio di tale attività.

ARTICOLO 13 – TURNAZIONE ALLA RACCOLTA

1. Per limitare i danni derivanti dalla continua e progressiva degradazione del territorio e dell'ambiente con particolare riferimento alle aree boschive, il Gestore potrà stabilire opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti indicati nel presente Regolamento.

2. Tale provvedimento potrà essere assunto anche nelle ipotesi in cui la produttività dei terreni risulti compromessa da particolari condizioni meteorologiche, stagionali o biologiche.

ARTICOLO 14 – RICERCA E RACCOLTA DI FUNGHI (FRUTTI EPIGEI)

1. La raccolta dei funghi epigei è regolamentata dalla Legge Regionale n.25 del 07/07/2017 e s.m.i.

2. La raccolta dei funghi all'interno del Parco, è consentita nei periodi, e nelle quantità stabilite dalla LR 25/2017, unicamente all'interno della ZONA 2 ad esclusione delle zone A, B, D, oggetto di progetti specifici ed è consentita ai soli possessori di autorizzazione come stabilito dalla LR su richiamata.

ARTICOLO 15 – RICERCA E RACCOLTA DI FUNGHI (FRUTTI IPOGEI - TARTUFI)

1. La raccolta dei funghi ipogei è regolamentata dalla Legge Regionale n.23 del 16/08/1999 e s.m.i. ed essendo una specie protetta, deve rispettare tutte le leggi ed i regolamenti statali e regionali vigenti al momento della loro effettiva raccolta.

2. La raccolta dei tartufi all'interno del Parco, è consentita unicamente all'interno della ZONA 2 ad esclusione delle zone A, B, D, oggetto di progetti specifici ed è consentita ai soli possessori di autorizzazione come stabilito dalla LR su richiamata.

2. Nei terreni gravati da uso civico, in attuazione della Legge 1766/27, è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli aventi diritto.

ARTICOLO 16 – CONDIZIONI DI RACCOLTA

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento Attuativo, per le condizioni di raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche e allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità della flora si intendono richiamate tutte le disposizioni statali e regionali vigenti.

2. È in ogni caso vietato estirpare o comunque danneggiare le piante o loro parti.

ARTICOLO 17 – SEGNALETICA

1. Il Gestore provvederà all'apposizione di tabelle di divieto di raccolta dei prodotti di cui al presente Regolamento nei punti principali di accesso al Parco.

CAPO III ROCCE – MINERALI – FOSSILI

ARTICOLO 18 - ASPORTAZIONE DI ROCCE, MINERALI E FOSSILI

1. In tutto il territorio del Parco, è vietata l'asportazione di minerali, reperti archeologici e fossili.

2. Le attività di studio o di ricerca scientifica che prevedono l'asportazione di rocce, minerali, reperti archeologici e fossili, sono sottoposte al preventivo rilascio di autorizzazione da parte del Gestore.

ARTICOLO 19 - ATTIVITÀ ESTRATTIVA E MINERARIA, SCAVI E MOVIMENTI DI TERRENO

1. In tutto il territorio del Parco sono vietati l'apertura e l'esercizio di cave e di miniere se presenti.

2. Sono ammessi, previo nulla osta del Gestore, interventi di recupero ambientale di cave dismesse in stato di degrado, censite dai relativi strumenti di settore, per finalità culturali, ambientali e scientifiche e di sicurezza. Non sono comunque consentiti interventi che comportino modifiche dello stato dei luoghi.

3. In attuazione delle NTA del Parco e del PDG, nella ex cava della Moschenizza sono ammesse esclusivamente attività addestrative del gruppo Comunale della Protezione Civile.

4. Sono altresì ammessi interventi di messa in sicurezza delle cave e delle pareti rocciose per la salvaguardia della pubblica incolumità, per l'attività didattica-naturalistica e per la ricerca scientifica.

TITOLO III - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

CAPO I

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

ARTICOLO 20 – INTERVENTI

1. Tutte gli interventi previsti all'interno delle 4 zone indicate dalle NTA del Carso Monfalconese (Elaborato 13), sono suddivisi in:

- a cadenza annuale
- a cadenza quinquennale

ARTICOLO 21 - INTERVENTI ED ATTIVITA' CONSENTITE

1. Per tutte le quattro zone le attività e gli interventi consentiti e quelli NON consentiti sono prescritti dalla normativa di Piano (Elaborato 13).

CAPO II

TUTELA DEL SUOLO E DEL TERRITORIO

ARTICOLO 22 – TUTELA DELLA FLORA

1. La normativa a cui fare riferimento è riportata nella LR 9/2007 e nel DPR n. 20 marzo 2009 n. 074/Pres, nonché nell'Elaborato n. 14 – “Interventi vegetazionali” del Parco.

ARTICOLO 23 - TUTELA DELLA FAUNA

1. La normativa di riferimento è la legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, nonché la LR 9/2007 e il DPR n. 20 marzo 2009 n. 074/Pres. La fauna selvatica vivente all'interno del Parco è tutelata attraverso l'adozione di misure di tutela delle specie, delle popolazioni e dei singoli individui, nonché di conservazione dei relativi ambienti di riproduzione e alimentazione.

2. Fatta salva l'attività venatoria debitamente autorizzata, in tutto il territorio del Parco sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica. Tali divieti comprendono anche il danneggiamento o l'asportazione di uova, nidi o tane, anche se abbandonati. E' fatta salva la cattura di animali selvatici a fini scientifici, per monitorare patologie o per sovrannumero.

3. Ai sensi dell'art. 61 comma 1 della LR 9/2007 e dell'art. 11 del DPR n. 074/Pres del 20-03-2009, i divieti di cui al precedente comma 2 non si applicano per scopi scientifici o didattici riguardanti solo un numero definito di esemplari.

4. Il Gestore può autorizzare l'introduzione di esemplari di specie d'interesse naturalistico e conservazionistico già presenti nell'area della vicina Riserva dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa al fine di migliorarne lo *status* di conservazione (ripopolamento). Il Gestore, sulla base di specifici progetti, può altresì autorizzare la reintroduzione di specie d'interesse naturalistico e conservazionistico attualmente estinte nella vicina Riserva, ma presenti in epoca storica in tale territorio.

5. Le reintroduzioni e i ripopolamenti sono attuati nell'ambito di specifici progetti di gestione redatti da personale qualificato e di comprovata professionalità in materia. I progetti devono prevedere, in particolare, l'analisi, la valutazione e la rimozione delle cause che hanno portato all'estinzione o alla rarefazione delle specie e deve definire le strategie gestionali funzionali al mantenimento delle stesse in uno stato di conservazione soddisfacente.

6. Il Gestore pianifica le attività ricreative da svolgere in ambito del Parco in modo da ridurre per quanto possibile il disturbo di natura antropica. In ogni caso è vietato alterare, modificare o disturbare in qualsiasi modo la vita degli animali.

ARTICOLO 24 - TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

1. La tutela della rete idrografica presente all'interno del territorio del Parco (fiumi o rogge), sia riguardo agli aspetti

qualitativi che quantitativi della risorsa idrica è gestita dall'Autorità competente per territorio.

2. In tutto il territorio del Parco sono vietati gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi inquinanti e nei corpi idrici presenti all'interno e a monte del Parco, di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione dei reflui trattati provenienti da edifici civili localizzati ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Gestore favorisce altresì il ricorso a tecniche e sistemi naturali, quali la fitodepurazione, per limitare la capacità inquinante dei sistemi di depurazione a vasca settica, imhoff o similari.

ARTICOLO 25 - TUTELA DEL SUOLO

1. Nel territorio del Parco tutti i movimenti di terreno necessitano del nulla osta al vincolo idrogeologico, di cui al R.D. n. 3267/23, rilasciato dall'ispettorato Forestale competente per territorio ai sensi della LR 9/2007, e del DPreg. 0274/Pres del 2012 oltretutto è nulla osta edilizi a seconda del tipo di intervento.
2. Negli interventi di difesa del suolo e di recupero ambientale devono essere privilegiate tecniche e soluzioni tipologiche di ingegneria naturalistica. L'impiego di materiali non naturali deve prevedere, laddove possibile, opere di mascheramento o mitigazione.
3. Negli interventi di ingegneria naturalistica, di recupero ambientale o di ricostituzione boschiva che prevedono l'introduzione di specie vegetali, devono essere utilizzati esclusivamente specie appartenenti alla flora autoctona presenti all'interno del Parco.
4. Gli interventi dovranno prevedere anche il ripristino naturalistico delle aree deturpate da manufatti in cemento come ad esempio le fondamenta di piloni dell'alta tensione smobilitati.

ARTICOLO 26 – ATTIVITÀ AGRO – SILVO - PASTORALI

1. Nel territorio del Parco sono consentite le attività agro-silvo-pastorali per il ripristino di condizioni di naturalità in zone invase da specie alloctone, dove potrebbe essere utile il pascolamento.
2. Per consentire tali attività le aree devono essere sorvegliate e recintate con rete da pastore opportunamente elettrificate, dotate di varchi apribili e superabili sia dai pedoni che dai ciclisti. La rete elettrificata deve essere abbassata o rimossa in caso di assenza del bestiame dal pascolo.
3. Il Gestore autorizza queste attività previa presentazione di uno studio redatto da personale qualificato e di comprovata professionalità in materia.
4. Nei mesi di pascolamento, sono ammessi dei ricoveri di carattere esclusivamente temporaneo e mobili, ai fini della protezione dai carnivori selvatici.

ARTICOLO 27 - IDROLOGIA, GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, PALEONTOLOGIA E GROTTA

1. È necessario individuare e monitorare i siti in dissesto idrogeologico, al fine di definire soluzioni in grado di prevenire, ad esempio lungo la rete stradale, i danni alla pubblica incolumità.
2. In detti siti dovranno essere privilegiati gli interventi di ingegneria naturalistica o a basso impatto ambientale.
3. Dal punto di vista paleontologico la ricerca è autorizzata dalla Soprintendenza competente per territorio.
4. Il Gestore favorisce e sostiene ricerche e studi sul patrimonio speleologico sulle aree e grotte carsiche presenti nel Parco, comprese quelle realizzate o utilizzate durante la Grande Guerra, in considerazione dell'importanza scientifica, ricreativa ed estetico - culturale che tali ambiti potrebbero rivestire.
5. le Grotte costituiscono l'insieme del Patrimonio speleologico ai sensi della LR 15/2016. Nel territorio del Parco si applicano integralmente le disposizioni e prescrizioni di tale legge.

CAPO III TUTELA DEL PAESAGGIO

ARTICOLO 28 - TUTELA DEL PAESAGGIO

1. Su tutto il territorio del Parco, è vietata qualsiasi trasformazione edilizia ed infrastrutturale che non sia prevista dalla normativa del Piano del Parco, dal PRGC e dal PPR e che risulti incompatibile con le finalità e gli obiettivi istitutivi del Parco.

2. Il territorio del Parco, in base alle previsioni urbanistiche dello strumento urbanistico generale è zona "F3 – Territorio carsico" e, in quanto tale, disciplinato, dalla normativa contenute nelle NTA del Piano del Parco istituito con DPreg. 0162/Pres del 26-08-2016 e dal PPR (Piano Paesaggistico regionale).

3. Il territorio del Parco di proprietà comunale gravato da uso civico è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs. n. 42/2004.

4. Nel territorio del Parco, i progetti per la tutela e il recupero dei nuclei di interesse archeologico come i Castellieri o la Rocca o i siti della Grande Guerra, o i nuovi interventi edilizi e/o cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti, sono soggetti a istanze edilizie qualora presentati da privati o di compatibilità urbanistica ed edilizia qualora presentati dal Comune, fatte salve tutte le autorizzazioni e Nulla Osta necessari (Soprintendenza per paesaggio e per Beni archeologici; Commissariato liquidazione usi civici per qualsiasi istanza su suolo comunale soggetto ad uso civico e con le specifiche procedure previste per legge nel caso di cambio di destinazione d'uso degli immobili; Ispettorato Forestale competente per territorio per il vincolo idrogeologico, ecc.)

ARTICOLO 29 - INDIRIZZI DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO-INSEDIATIVO ED EDILIZIO

1. Le NTA del Parco, stabiliscono gli indirizzi ed i parametri edilizi ed urbanistici per la realizzazione di nuovi interventi e di salvaguardia del patrimonio storico e archeologico e precisamente:

- a) *La Rocca di Monfalcone (già castelliere di Monte Falcone) (zona 1)*
- b) *il percorso dei Castellieri (zona 2)*
- c) *il percorso del Parco tematico della Grande Guerra (zona 2)*

2. Inoltre la normativa stabilisce norme edilizie per la realizzazione di nuovi interventi quali:

- d) *il gattile/oasi felina (zona 1)*
- e) *edificio dell'Info – Point" (zona 1)*
- f) *il recupero dell'ex Casermetta di Sablici di Monfalcone – quota +77 (zona 2)*

ARTICOLO 30 - OPERE TECNOLOGICHE

1. Sono presenti le seguenti opere tecnologiche che interessano parzialmente o marginalmente il territorio del Parco:

- a) oleodotto SIOT
- b) gasdotto (SNAM)
- c) acquedotto (ACEGAS – Trieste)
- d) acquedotto comunale e relativi impianti di sollevamento
- e) Linee alta tensione con relativi piloni
- f) ferrovia di accesso alla zona portuale con tratto in galleria e passaggio attraverso le "zone 2 e 4"
- g) ferrovia TS-VE
- h) Autostrada A4 Trieste - VE
- i) ripetitori e similari, ivi compresi gli impianti radio base per telefonia mobile

2. Le opere di cui sopra (da lettera a) a lettera h) comportano la previsione di fasce di rispetto previste da leggi specifiche e rappresentate nelle tavole del Piano, la cui decorosa manutenzione spetta agli Enti gestori degli impianti, mediante obblighi di controllo della vegetazione compatibili con le esigenze di tutela naturalistica dei luoghi (macchinari e modalità di esecuzione adeguati; tempistiche legate alla stagionalità; tutela della nidificazione, contenimento delle specie alloctone, ecc.), con l'obiettivo di eradicare e/o contenere le specie vegetali infestanti dannose per la salute umana di cui all'art. 78 bis della legge regionale 9/2007 e quelle indicate dal regolamento (UE) n.1143/2014 del 22 ottobre 2014.

ARTICOLO 31 - CARTELLI ED INSEGNE PUBBLICITARIE

1. Nel territorio del Parco, il Piano Paesaggistico regionale e di conseguenza anche la normativa del Parco, prevedono i divieti e la regolamentazione per l'installazione di cartelli ed insegne pubblicitarie che non devono essere di tipo commerciale in tutte le zone del Parco.
2. A specificazione di tale normativa, i colori, le forme, i loghi di cartelli ed insegne pubblicitarie, al fine di favorirne un migliore inserimento ambientale e paesaggistico, devono essere realizzati usando di preferenza materiale naturale (legno) o comunque di materiali scelti dal Gestore sentita la locale Soprintendenza.
3. Sono vietati i cartelli luminosi.
4. La segnaletica informativa e la cartellonistica relative al parco (per esempio confini, descrizione degli aspetti ambientali, naturalistici, paesaggistici e storico-culturali, disciplina di tutela, percorsi, ecc.), nonché i segnali indicatori e la nomenclatura dei percorsi sono curate direttamente dal Gestore, sentita la Soprintendenza competente per territorio.
5. Sono fatti salvi l'identificazione e la numerazione dei percorsi dei sentieri segnati dal CAI, ai sensi della L.R.36/2017, dipinti con vernice rossa e bianca su rocce e su alberi o segnalati mediante targhette colorate di bianco e rosso.

TITOLO IV - UTILIZZO E FRUIZIONE

CAPO I

ACCESSO AL TERRITORIO DEL PARCO

ARTICOLO 32 - SISTEMA DI ACCESSIBILITÀ (LE PORTE DI ACCESSO)

1. Attraverso le strutture già esistenti, l'accesso al Parco avviene attraverso le seguenti Porte:

A) NORD via dei Laghi (confine con il Comune di Ronchi dei Legionari) a margine dell'abitato denominato Zochet. PARCHEGGI DI RIFERIMENTO NELLE VICINANZE: Area di parcheggio libera lungo le strade del Zochet e via dei Laghi.

A1) NORD attraverso l'abitato di Selz in Comune di Ronchi dei Legionari, il Maneggio e la zona di parcheggio (A) indicata nel Parco: è un'area adibita già a parcheggio e sosta dedicata nonché incontro primario di strade carrabili e sentieri. E' anche l'accesso principale da Monfalcone e Ronchi dei Legionari per il Centro Visite di Pietrarossa, nonché l'accesso alla dorsale sentieristica principale verso il colle della Rocca. Da lì si può percorrere qualsiasi destinazione.

PARCHEGGI DI RIFERIMENTO NELLE VICINANZE: nessuno. Da progettare e realizzare il Parcheggio "A" mantenendo il fondo permeabile.

B) OVEST accesso da via G. Galilei lungo il sentiero che costeggia la sponda sinistra del Canale de Dottori fino al sottopasso ferroviario e l'immissione nella dorsale sentieristica principale.

PARCHEGGI DI RIFERIMENTO NELLE VICINANZE: Area di parcheggio nella zona edificata denominata ex Detroit oppure nell'area di parcheggio antistante l'Ospedale Civile.

C) SUD accesso principale da Salita alla Rocca situata in centro città. Parcheggio esistente rinnovato e dedicato alle attività e alle manifestazioni sul Carso, subito dopo il sottopasso.

PARCHEGGI DI RIFERIMENTO NELLE VICINANZE parcheggio multipiano di via della Resistenza o parcheggio di via Plinio. Info Point nella zona pedonale del centro storico.

C1) SUD secondo accesso principale da salita Mocenigo. Accesso alla dorsale sentieristica principale e ai sentieri ad essa collegati. Collegamento sentieristico con la Zona di parcheggio (A). Info Point – Punto noleggio Bike ed E-bike da realizzare. Piccolo parcheggio in loco (7-8 posti macchina).

PARCHEGGI DI RIFERIMENTO NELLE VICINANZE: area di parcheggio pubblico in via Matteotti limitrofo al Liceo Scientifico.

D) EST accesso da via del Carso nella zona di via Romana. Accesso all'ex Cava di via Romana. Accesso a tutta la dorsale sentieristica e ai sentieri ad essa collegati.

PARCHEGGI DI RIFERIMENTO NELLE VICINANZE: Piazzale Tommaseo e lungo via Romana e via Flavia.

3. Non sono previste Porte di accesso all'area 3 che si raggiunge esclusivamente a piedi o in bicicletta dalla Strada Regionale 14.

4. Non sono previste Porte di accesso all'area 4 che si raggiunge o a piedi o in bicicletta attraverso la progettata ciclovia Grado – Trieste e lungo la sponda sinistra del Canale dei Tavoloni fino all'incrocio con la Strada regionale 14. Oppure solo a piedi costeggiando le Risorgive del Canale dei Tavoloni.

ARTICOLO 33 - RETE VIARIA (CARRABILE)

1. L'accesso ed il transito con qualsiasi mezzo a motore è consentito unicamente nelle strade o vie destinate alla

libera circolazione che circondano l'area del Parco (via dei Castellieri e via dei Laghi in località Zochet; salita alla Rocca e Salita Mocenigo in centro città; via del Carso nel Rione Romana-Solvay; via degli Archi, via del Lisert) o solamente per motivi di gestione, servizio e sorveglianza.

2. Per le strade esistenti da ristrutturare, i progetti possono apportare modifiche plano-altimetriche per migliorare la sicurezza stradale, per ripristinare la percorribilità di tratti compromessi in seguito ad eventi calamitosi, a frane, smottamenti causa maltempo o per favorire un migliore inserimento della viabilità nel contesto paesaggistico e ambientale. Tali interventi, previamente autorizzati dal Gestore dovranno eseguirsi nel rispetto della compatibilità ambientale e con uso esclusivo di materiali e di tecniche costruttive tradizionali e tipiche del luogo.

3. Il Gestore, attraverso lo strumento del PDG disciplina gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade ricadenti all'interno del Parco. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, è finalizzato al miglioramento della percorribilità veicolare, ivi compreso il taglio della vegetazione invadente posta ai lati delle strade, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti dal Ministero dell'Ambiente per l'individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale.

4. Gli interventi di sistemazione del fondo stradale dovranno privilegiare il mantenimento dell'attuale pavimentazione.

5. Il Gestore solo per particolari e motivate esigenze, può autorizzare, interventi di pavimentazione di strade sterrate mediante trattamento ecologico di impregnazione con emulsioni bituminose. Devono essere invece privilegiati trattamenti che garantiscano la migliore compatibilità dell'intervento con le valenze paesaggistiche e ambientali dell'area.

6. È vietata la realizzazione di muri e manufatti stradali in cemento a vista.

ARTICOLO 34 - ACCESSO CON MEZZI MOTORIZZATI

1. All'interno del Parco è vietato l'accesso motorizzato salvo che per motivi di gestione, servizio e sorveglianza e per le attività tecnico-manutentive a carico degli impianti posti sulle zone sommitali e delle reti tecnologiche esistenti, attività di soccorso, servizio antincendio, protezione civile e per la salvaguardia della pubblica incolumità.

3. Il Gestore può autorizzare l'accesso e il transito di autovetture, di ciclomotori e mezzi agricoli sui terreni gravati da uso civico ai cittadini aventi diritto, agli allevatori e agli agricoltori in possesso di eventuali concessioni o affittanze, nonché per motivi di studio e ricerca scientifica negli ambienti naturali, ai disabili, e alle associazioni che sul Carso operano nei vari settori.

4. In base alla deliberazione giunta n. 16/54 del 7 marzo 2016, con la quale è stato istituito un separato ufficio di Stato Civile presso il Monumento della Rocca, viene concessa una la deroga al transito di autoveicoli al Colle della Rocca, unicamente in caso di cerimonie all'interno del Monumento o per motivazioni relative alla sicurezza, in conformità alle norme comunali che regolano il flusso e il numero delle automobili autorizzate di volta in volta.

5. Viene concessa la deroga altresì per il servizio di Trasporto Pubblico Locale dedicato denominato "ROCCABUS".

ARTICOLO 35 - RETE SENTIERISTICA

1. Il territorio del Parco, che si estende su una superficie di circa 380 ettari, è particolarmente adatto per l'escursionismo di tipo naturalistico, o per percorsi lungo i siti storico - archeologici perché garantito da un'adeguata rete di sentieri esistenti.

2. Per la fruizione dell'area da parte della collettività, è importante l'individuazione e la diversificazione di tracciati percorribili a piedi, in mountain bike e-bike o a cavallo, opportunamente segnalati.

4. Il "catasto dei sentieri" (Tavole n. 12 e 12bis del piano del Parco) di cui ai successivi articoli, è necessario per la realizzazione e la manutenzione della rete sentieristica, specie se questa attraversa più proprietà.

5. Con la sistemazione dei sentieri si deve prevedere gradualmente anche la progettazione di infrastrutture volte ad offrire maggiori informazioni, possibilità di ristoro ed elementi di conoscenza degli aspetti naturalistici della zona (nelle aree specificatamente previste dal Parco), in modo da ottimizzare la fruizione naturalistica e la valorizzazione ecosostenibile delle risorse territoriali, come da Norme Tecniche di attuazione del Parco.

ARTICOLO 36. TIPOLOGIE DI SENTIERI (Allegato B del presente regolamento)

1. Nel territorio del Parco l'accesso a piedi è libero. Per particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, il Gestore può limitare, con appositi provvedimenti, l'accesso a piedi ad aree ove la presenza antropica, in determinati periodi dell'anno, può causare danno o disturbo al patrimonio naturale o consentire il passaggio pedonale unicamente sulla viabilità carrabile e sulla rete sentieristica.

2. Il Gestore, al fine della tutela e della conservazione dell'ambiente, della flora e della fauna, potrà prescrivere limitazioni o divieti all'accesso alle Zone 3 e 4 a gruppi di persone comunque organizzati.

3. I sentieri del parco sono suddivisi in quattro tipologie principali con l'obiettivo di renderli maggiormente praticabili e fruibili da parte degli escursionisti, nonché per la sicurezza degli stessi fruitori:

a) percorribili con le quattroruote (auto – fuoristrada – quad) al solo fine di essere raggiunti facilmente dal corpo forestale regionale, dalla protezione civile, forze dell'ordine e dai mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco, ecc.), disabili; oltre che a piedi, bici e a cavallo (complementarietà sentieristica)

b) percorribili con le due ruote (mtb – e-bike) ma anche percorribili a piedi o a cavallo (complementarietà sentieristica).

c) percorribili esclusivamente a piedi

d) percorribili esclusivamente con le due ruote (mtb – e-bike)

4. La rete sentieristica potrà essere a sua volta identificata nelle seguenti categorie:

e) Percorsi escursionistici: che, nel rispetto delle morfologie e delle esigenze di tutela ambientale, permettano la fruizione degli scenari più suggestivi del territorio;

f) Percorsi storici di collegamento: testimonianza dell'antica rete dei collegamenti tra i vari siti (Castellieri, Percorso tematico della Grande Guerra) che dovranno essere recuperati o ripristinati;

g) Percorsi didattici e tematici: destinati, con impatto ambientale minimo, alla fruizione di particolari situazioni ambientali, monumentali o storiche;

h) Aree sosta: aree attrezzate per la sosta dei visitatori, localizzate in punti panoramici e nelle zone di maggior valore paesaggistico e relazionate al sistema dei percorsi di fruizione del Parco. La loro realizzazione potrà comprendere, interventi di riqualificazione ambientale, il posizionamento di panche, tavoli e pannelli informativi in cui verranno illustrate le principali caratteristiche storico-culturali e ambientali (geologiche, faunistiche, vegetazionali, paesaggistiche) del Parco, in modo da favorire la comprensione delle dinamiche caratterizzanti l'area del Carso Monfalconese. Tali aree di sosta non potranno comunque essere allestite in ambiti con presenza di siti di nidificazione o di tane nelle zone limitrofe. Tali aree saranno anche dotate di appositi cartelli in cui si inviteranno i visitatori a riportare in città i rifiuti prodotti e pertanto non verranno utilizzati cestini per l'allestimento.

5. Per rendere la mappatura dei sentieri aperti alle bici fruibile da parte della collettività ma soprattutto per garantire la massima sicurezza nella loro percorrenza, la rete sentieristica è stata ulteriormente suddivisa per categorie di difficoltà. Cartellonistica con la rappresentazione delle difficoltà sarà installata nei principali punti di accesso al Parco (Tavola n. 11 del piano del Parco)

6. La mappatura della Tavola n. 11 del piano Parco rappresenta le seguenti sottocategorie di sentieri per MTB ed E-Bike: percorso segnato in nero: alto grado di difficoltà; pericoloso; percorribile solo da atleti ed amatori con un elevato grado di esperienza causa l'importanza del dislivello e il fondo scosceso.

Percorso segnato in rosso: difficile; percorribile da atleti ed amatori che possiedono una buona padronanza del mezzo di trasporto.

Percorso segnato in azzurro: intermedio; percorsi con qualche difficoltà di pendenza o con ostacoli.

Percorso segnato in verde: facile; percorsi facili accessibili a tutti. Disabili, disabili dotati anche di attrezzature necessarie.

7. In caso di maltempo tutti i sentieri aumentano di un grado di pericolosità (es. percorso rosso diventa nero, ecc).

8. Nella zona 4 del Parco, sottoposta a tutela integrale, l'accesso in bicicletta avverrà unicamente attraverso la progettata pista ciclabile di collegamento tra Grado e Trieste e, dovrà essere percorsa evitando rumorosità e disturbi per non alterare le popolazioni di "Zeuneriana marmorata", come prescritto dalla conferenza di servizi indetta per l'approvazione del progetto definitivo della pista ciclabile.

9. Nei percorsi in cui è previsto il passaggio di pedoni e ciclisti nello stesso spazio, il transito dei pedoni ha sempre la precedenza sul transito del mezzo a due ruote.²

ARTICOLO 37 - ACCESSO A CAVALLO

1. La percorrenza dei sentieri con equini è consentita unicamente lungo sentieri/ippovie appositamente individuati dal Gestore o lungo le strade percorribili dalle quattroruote.

ARTICOLO 38 - ACCESSIBILITÀ PER ANZIANI, DIVERSAMENTE ABILI, PORTATORI DI DISABILITÀ TEMPORANEE E BAMBINI

1. Il Gestore favorisce la fruizione del Parco da parte di anziani, diversamente abili, con la sistemazione, tra quelli esistenti, di sentieri o percorsi di facile accesso e dotati delle necessarie attrezzature anche se non si potranno raggiungere tutti i punti del Parco per la natura del terreno, ma solo alcuni punti particolarmente significativi.

2. Compatibilmente con le esigenze di conservazione delle tipologie tradizionali, negli edifici gestiti direttamente o altro tipo di gestione così come prevista dall'articolo 4 del PDG e che ospitano servizi e attività connesse alle finalità istitutive del Parco, con particolare riferimento ai punti di informazione e ai centri di educazione, studio e ricerca, deve essere agevolato l'accesso ai disabili.

ARTICOLO 39 - RECINZIONI

1. In tutto il territorio del Parco non è consentita l'installazione di recinzioni, sia fisse che temporanee, fili o reti elettrificate tranne che per le aree utilizzate per l'attività di pascolo (vedi precedente articolo 26), per la preservazione di particolari beni ambientali, per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

2. I reticolati di filo spinato, specie nei pressi delle installazioni militari della Guerra Fredda, vanno eliminati perché pericolosi per la fauna e per i fruitori del Parco.³

3. Per le recinzioni dei fabbricati previsti si fa riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Parco.

² Osservazione C.A.I.

³ Osservazione Associazione Ambientalista Rosman

TITOLO V

CAPO I

USO DELLE AREE DEL PARCO

ARTICOLO 40 – ATTIVITÀ TURISTICHE E MANIFESTAZIONI

1. Il Gestore può organizzare eventi, manifestazioni e attività a carattere turistico - ricreativo, sportivo e culturale all'interno del territorio del Parco, specie nella ZONA 1, avendo l'accortezza che i medesimi non arrechino danni e disturbo all'ambiente, alla flora e alla fauna presenti. Si riserva altresì la possibilità di concedere eventuali collaborazioni, patrocini e partecipazioni finanziarie a favore di Associazioni culturali, Proloco e Enti presenti sul territorio per promuovere attività culturali, artistiche, ricreative e sportive.

2. L'accoglienza turistica all'interno dell'area del Parco deve essere attuata in accordo con il principio della sostenibilità ambientale e dell'uso compatibile delle risorse naturali. Devono pertanto essere adottate iniziative compatibili con le esigenze di conservazione dell'ambiente naturale.

3. Le attività ricettive sono previste all'interno del Parco solamente nell'area info-Point - punto ricarica e-bike in salita Mocenigo. La struttura denominata "Centro visite di Pietrarossa" sita all'interno della Riserva naturale dei Laghi di Doberdò e di Pietrarossa soggetta ad altra normativa (separata dal Parco solo dal nastro autostradale e accessibile attraverso un sottopasso), potrà essere di supporto alle attività ricettive sopra evidenziate.

4. Allo scopo di favorire il territorio del Parco, il Gestore promuove l'organizzazione di incontri con la popolazione, di giornate escursionistiche o di eventi didattici, culturali, sportivi o di attività comunque compatibili con la conservazione delle risorse naturali.

ARTICOLO 41 - SALVAGUARDIA DELL'INTEGRITÀ E DELLA PULIZIA DEI LUOGHI

1. In tutto il territorio del Parco è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di ogni tipo di rifiuto, ivi compreso quello derivante da pic-nic e da ogni altra attività connessa con la fruizione del territorio. I rifiuti vanno riportati in città. Gli appositi contenitori saranno installati solo nelle vicinanze ai punti di ristoro.

ARTICOLO 42 - LIMITE ALLE EMISSIONI SONORE E LUMINOSE

1. All'interno del parco l'uso degli apparecchi produttori di emissioni sonore deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente, alle persone e agli animali.

2. Sono ammesse le emissioni luminose per la pubblica illuminazione del Monumento della Rocca.

3. Qualora siano previste aree di campeggio e di pic-nic attrezzate concesse solo in particolari occasioni o situazioni, è consentito l'uso di torce a Led nel rispetto di quanto indicato all'art. 23 comma 6.

ARTICOLO 43 - ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO PIC-NIC E/O BIVACCO

1. Non è consentito il transito e la sosta di Camper o roulotte anche se a supporto di pedoni o ciclisti escursionisti.

2. Il progetto relativo alla zona di parcheggio A) in Zona 2 nei pressi del sottopasso autostradale, potrà prevedere, in quanto non vietato, anche aree attrezzate per pic-nic quali forme di fruizione eco-compatibile e dunque ammissibili nel rispetto delle leggi e delle autorizzazioni che lo consentono. Tali aree vanno individuate al fine di salvaguardare l'ambiente naturale e tutelare le emergenze naturalistiche presenti.

Per l'alto rischio di incendio, non sono ammessi i barbecue

3. Al di fuori delle aree autorizzate ed attrezzate, il Gestore può autorizzare il campeggio solamente per finalità educative, didattiche, sportive, sociali, a Enti o Associazioni. Nell'autorizzazione il Gestore può prescrivere, se del caso, limitazioni o divieti finalizzati alla tutela e alla conservazione dell'ambiente, della flora e della fauna.

4. Le aree di sosta per tende autorizzate ai sensi del precedente comma 3, sono vietate nelle zone 3 e 4.

5. Non sono previsti manufatti wc/doccia all'interno delle aree attrezzate di cui ai commi precedenti.

6. Nell'ambito della sosta con tende di cui al precedente comma 4, sono comunque vietati il taglio e il danneggiamento della vegetazione arborea ed arbustiva salvo in caso di comprovata necessità;

7. Nell'ambito delle aree attrezzate di cui ai commi precedenti è vietato:

- a) accedere o sostare nelle praterie, nelle aree boschive e negli ambienti naturali di proprietà pubblica, uso pubblico o aperti al pubblico, con qualunque veicolo a motore termico;
- b) danneggiare alberi e erbe;
- c) abbandonare rifiuti di ogni genere;
- d) accendere fuochi o usare fiamme libere al di fuori degli spazi predisposti.

ARTICOLO 44 - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

1. In merito alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi boschivi è necessario assicurare costantemente la manutenzione dei muretti a secco e delle strade antincendio già esistenti, tramite interventi che garantiscano la salvaguardia dell'ecosistema circostante, con l'impiego di macchinari, le modalità di esecuzione, il periodo di intervento, le competenze degli operatori, etc., soprattutto per quanto riguarda la gestione della vegetazione, devono essere compatibili con le esigenze di tutela naturalistica del Parco.

2. In merito alle attività di sorveglianza e alla possibilità di incrementare tale strumento di prevenzione, sono in programma azioni di potenziamento delle attività svolte dalla Protezione Civile.

3. Tali interventi riguardano lo sviluppo delle attività di sorveglianza e pattugliamento antincendio, coordinate dal Corpo Forestale Regionale nonché il potenziamento del personale, dei mezzi e delle risorse disponibili.

4. Per far fronte ad eventuali emergenze, è di primaria importanza l'area dell'ex cava della Moschenizza (Zona 3 del Parco) individuata quale area per le attività di addestramento e formazione del Gruppo Comunale della protezione Civile. Tale area è sufficientemente ampia da poter essere utilizzata anche quale punto di appoggio e diatterraggio elicotteri, perché hanno facile accesso al mare nel caso di spegnimento incendi.

ARTICOLO 45 - ACCENSIONI DI FUOCHI ED ABBRUCIAMENTI

1. All'interno del territorio del Parco è vietata l'accensione di fuochi pirotecnici, siano essi fuochi a terra o fuochi aerei.

2. Nel perimetro del Parco è vietato l'uso dei fuochi all'aperto e utilizzo di barbecue in quanto attività che può compromettere l'ambiente naturale e danneggiare flora e fauna e soprattutto provocare incendi boschivi.

3. Tale divieto, fatta salva la vigente normativa, non sussiste nei seguenti casi:

a) per lo svolgimento di iniziative o manifestazioni autorizzate dal gestore e dalle autorità competenti all'uso dei fuochi.

4. In tutti i suddetti casi contemplati nel comma precedente, resta ferma la responsabilità degli autori dei fuochi per eventuali danni cagionati a persone o cose.

5. È vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

6. All'interno del territorio del Parco è fatto divieto di fumo. Agli ingressi del Parco, in posizione ben visibile, e nelle aree destinate al gioco e alla sosta all'interno del Parco, dovrà essere posizionato l'avviso di divieto di fumo mediante appositi cartelli.

ARTICOLO 46 - ARMI ED ESPLOSIVI

1. In tutto il territorio del Parco è vietata l'introduzione da parte di privati, di armi di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura.

2. Restano esclusi dall'applicazione i divieti e limiti di cui al presente articolo:

- a) gli appartenenti al Corpo forestale Regionale;
- b) gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato e alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, che portano in via permanente le armi di cui sono dotati ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;

- c) gli addetti al servizio di polizia municipale muniti, ai sensi della normativa vigente, della qualità di agente di pubblica sicurezza e se autorizzati a portare, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
- d) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24.10.1977 n. 801, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.
- e) i soci della Riserva di caccia di diritto ed i relativi ospiti autorizzati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti che regolamentano l'attività venatoria.

3. I dottori in veterinaria esercitanti la relativa professione possono detenere e portare nel territorio del Parco gli strumenti consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti quand'anche catalogati e/ classificati come armi, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti;

4. La richiesta è personale e dovrà contenere, oltre alle generalità dell'interessato, elenco e tipologia delle armi che si intendono trasportare (marca, modello, numero di matricola dell'arma e delle armi); estremi della licenza di porto d'arma o del titolo autorizzativo; motivi della detenzione e del trasporto; descrizione dell'esatto itinerario di trasporto (tratto stradale più breve che è necessario percorrere, in ambedue le direzioni, tra la residenza e il confine del Parco), luogo ove tali armi od esplosivi vengono detenuti, dati relativi al mezzo utilizzato per il trasporto. Il tragitto comunicato deve essere scelto tenendo conto del percorso più idoneo e più breve per il raggiungimento della località prefissata. Il trasporto delle armi deve comunque avvenire esclusivamente lungo le strade aperte al traffico.

5. Le armi da fuoco trasportate devono essere scariche, riposte nell'apposita custodia e nel bagagliaio o, nei veicoli che ne sono provvisti, in altro spazio chiuso separato dall'abitacolo.

6. Coloro che praticano l'attività venatoria sono soggetti alle specifiche leggi dello Stato e regionali a riguardo.

ARTICOLO 47 - RITROVAMENTI BELLICI

1. Qualsiasi soggetto che ritrovi all'interno del Parco oggetti bellici interi o parti di essi, non deve spostarli o manometterli e deve dare prontamente comunicazione alle Forze di Polizia.

ARTICOLO 48 - INTRODUZIONE DI CANI E GATTI DOMESTICI

1. All'interno del perimetro del parco, in tutte le zone, non è consentito istituire aree per addestramento cani e introdurre cani che non siano al guinzaglio, condotti in base a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, e per la tutela della fauna selvatica con la deroga solo per motivi di gestione, servizio, sorveglianza e per accompagnamento persone ipovedenti.

2. L'unico punto all'interno del Parco possono sostare i gatti è esclusivamente l'area comunale recintata della Zona 1, area della Colonia Felina, dove è ubicato il gattile.

3. In caso di smarrimento di cani e gatti all'interno del Parco, i proprietari sono tenuti a darne sollecita comunicazione al Gestore.

4. È vietato nutrire tutti gli animali selvatici o inselvatichiti, nonché abbandonare resti alimentari.

CAPO II

ATTIVITÀ RICREATIVO-SPORTIVE E CULTURALI

ARTICOLO 49 - ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI SPORTIVE

1. Nelle Zone 3 e 4 sono vietate le manifestazioni, gare e altre attività organizzate di carattere sportivo.

2. Nelle Zone 1 e 2 sono consentite attività quali: marcia e corsa, Nordic Walking, Mountain bike ed e-bike, passeggiate a piedi e a cavallo.

3. In tutto il territorio del Parco sono vietate le gare e ogni manifestazione motoristica.

4. L'organizzazione, la promozione e lo svolgimento di manifestazioni o attività a carattere sportivo all'interno del Parco sono sottoposti al preventivo nulla osta del Gestore. Il nulla osta verifica se tali manifestazioni o attività a

carattere sportivo non arrechino disturbo alla fauna selvatica, danno alla flora o agli habitat.

4. Il Gestore può interrompere o rinviare manifestazioni o attività sportive, al verificarsi di condizioni suscettibili di arrecare disturbi alla fauna selvatica o danni alla flora e agli habitat.

5. Le manifestazioni o le gare di tipo ciclistico – Mountain Bike, previo rilascio del nulla osta del Gestore possono svolgersi su strade pubbliche ed aperte al transito, lungo viabilità forestale o sentieri ed altra viabilità di servizio, qualora ciò non arrechi disturbo alla fauna selvatica. I percorsi devono essere chiaramente individuati ed approvati dal Gestore.

5. Durante le manifestazioni o le attività sportive sono vietati rumori molesti, schiamazzi, l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere e natura o danno alla vegetazione, alla flora o al sentiero stesso (es. erosione).

6. Per manifestazioni sportive specifiche vedasi il precedente articolo 37.

ARTICOLO 50 - ARRAMPICATA SPORTIVA

1. La pratica di arrampicata sportiva su pareti naturali NON è prevista/ ammessa all'interno del Parco.

ARTICOLO 51 - ATTIVITÀ SPELEOLOGICA

1. Al fine di tutelare la presenza di importanti elementi biologici, archeologici, paleontologici e geologici, l'accesso agli ambienti ipogei e le attività di speleologia in genere sono consentiti nel rispetto delle Leggi regionali vigenti alle società speleologiche per la loro attività nonché alla generalità delle persone sempre accompagnati da personale competente, salvo divieti motivati da situazioni particolari.

2. Chiunque rinvenga sistemi carsici ed ipogei non conosciuti è tenuto a darne immediata notizia al Gestore, il quale provvederà, a seguito di specifiche indagini, a contattare il personale speleologico di riferimento.

3. Il Gestore stipula accordi con gruppi speleologici regolarmente iscritti all'Albo Regionale, funzionali ad indagare il territorio al fine di individuare siti non ancora conosciuti; effettuare specifiche ricerche per descrivere, in particolare, gli aspetti geologici, idrogeologici, biologici, paleontologici del patrimonio speleologico e delle aree e grotte carsiche; intraprendere mirate azioni di tutela e/o valorizzazione di tali ambiti, nel rispetto dei principi e delle finalità istitutive del Parco, ivi comprese la promozione di iniziative, anche di carattere scientifico, concernenti la valorizzazione del patrimonio speleologico.

ARTICOLO 52 – ALTRE ATTIVITÀ

1. In tutta l'area del Parco è VIETATO praticare il "SOFTAIR – *giochi di guerra nei boschi*" mediante riproduzioni di armi (air soft gun – acronimo ASG) che sparano pallini in materiale biodegradabile anche se innocui per l'essere umano.

ARTICOLO 53 - ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

1. Il Parco potrà essere oggetto di ricerca scientifica svolta da Enti, Università, associazioni del territorio o privati, relativa al suo patrimonio naturalistico, ambientale, storico e socio-culturale.

2. Per il perseguimento degli obiettivi gestionali stabiliti dal Parco, riveste carattere prioritario la realizzazione di mirati programmi di ricerca e studio.

3. A tal fine, il Gestore promuove accordi con le Università e gli Istituti scientifici pubblici per indagare e approfondire gli aspetti caratterizzanti il sistema ambientale e naturalistico del Parco.

4. Nell'ambito delle attività di possibile collaborazione, oltre alle attività di ricerca, studio e monitoraggio, sono previste:

- iniziative comuni per attività di alta formazione (master, scuole estive, tirocini, *stage*, ecc.) nei settori di maggior interesse del Parco;
- preparazione di tesi di laurea "sperimentali" e di dottorato di ricerca;
- possibile assegnazione di borse di studio a studenti e laureandi finalizzate a studi e ricerche di carattere scientifico e storico-culturale riguardanti il Parco.

5. Le attività di studio o di ricerca scientifica che potrebbero costituire fonte di disturbo o di danno alla flora o alla fauna selvatica, o che prevedono l'asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, reperti archeologici e fossili, sono sottoposte al preventivo rilascio di autorizzazione da parte del Gestore. A tal fine, il soggetto titolare della ricerca trasmette al Gestore il programma della stessa, comprensivo dei seguenti elementi:

- a) oggetto, finalità e durata della ricerca;
- b) aree del Parco interessate dalle attività di ricerca;
- c) prelievi di materiale naturale vivente o non vivente;
- d) materiali e metodi utilizzati per i prelievi;
- e) curriculum del responsabile della ricerca;
- f) nominativi delle persone impegnate nella ricerca.

6. Le ricerche effettuate per conto del Gestore non necessitano di autorizzazione.

7. Il Gestore può concedere, per particolari e motivate esigenze, eventuali deroghe a specifici divieti imposti dal presente Regolamento.

8. Per esigenze di tutela e conservazione, Il Gestore può porre limitazioni alla ricerca scientifica stabilendo, ad esempio, il numero massimo di esemplari o di campioni che è possibile prelevare o vietando temporaneamente l'accesso ad aree interessate da accertate nidificazioni o presenze di specie di interesse conservazionistico.

9. I ricercatori possono, su richiesta, essere autorizzati a servirsi di strumenti, materiali e mezzi del Parco, secondo modalità da convenirsi caso per caso.

10. Il Gestore può richiedere la consegna di parte del materiale raccolto, al fine di utilizzarlo per le proprie attività istituzionali.

11. Tutti i soggetti per i quali il Gestore rilascia il nulla osta per lo svolgimento di studi e ricerche, dovranno impegnarsi a rendere disponibili al Gestore stesso i risultati delle stesse e copia delle pubblicazioni risultanti. In caso di fattivo coinvolgimento del Parco nell'attività di studio o ricerca, le pubblicazioni dovranno farne espresso riferimento.

TITOLO VI
ATTUAZIONE DI SINGOLI INTERVENTI DEMANDATA AD ALTRI ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI SPECIFICI ACCORDI

ARTICOLO 54 – PRINCIPI GENERALI

1. Ai sensi dell'art. 4 del Piano di Gestione del Parco, comma 5, il Gestore può concedere ai privati, ad associazioni riconosciute, a scuole ed Università e Centri di ricerca o altri Enti interessati, sotto sua stretta sorveglianza, l'attuazione di singoli interventi, a seguito di specifici accordi, che a mero titolo esemplificativo si elencano:

a) sentieristica (art. 10B comma 1.1. del PDG) – aree gravate da uso civico

a1) manutenzione annuale e continua della sentieristica con ripristino piano di calpestio nel caso di dissesti dovuti al maltempo o al continuo passaggio di mezzi e persone compresa la potatura e l'abbattimento degli alberi pericolanti prioritariamente lungo la sentieristica e nelle aree attrezzate per la sosta o per fruizioni tematiche.

a2) eradicamento specie aliene lungo la sentieristica;

a3) pulizia e gestione dei rifiuti;

a4) riparazioni e sostituzioni eventuali canalette caccia acqua;

a5) riparazioni e sostituzioni muretti a secco, staccionate o recinti;

a6) riparazione e messa in sicurezza di attrezzature esistenti sui bordi dei sentieri come panche, tavoli, sedute;

a7) sistemazione e sostituzione palerie, transenne, cartellonistica esplicativa e segnaletica, posa in opera ai bordi o compresi della sezione del sentiero, di cartellonistica, pannelli informativi;

b) Landa Carsica – Praterie (art. 10B – comma 3 del PDG) – aree gravate da uso civico

b1) interventi annuali di sfalcio e/o trinciatura delle superfici di landa e di praterie di vario genere ed asporto biomassa risultante;

b2) decespugliamenti e trinciature della vegetazione al suolo con asportazione della biomassa risultante per non alterare il suolo con eccesso di nutrienti e fornire innesco agli incendi;

b3) eradicamento specie aliene invasive di rilevanza unionale ai sensi del DLgs 230/2017, con particolare riferimento all'ailanto, compresa la devitalizzazione chimica da autorizzare solo in casi specifici e puntuali;

b4) pulizia e gestione dei rifiuti;

b5) attività di pascolamento (bovini, equini, caprini, ecc.);

b6) interventi di miglioramento delle superfici prative di fruizione;

b7) sistemazione e sostituzione palerie, transenne, cartellonistica esplicativa e segnaletica, posa in opera ai bordi o compresi della sezione del sentiero, di cartellonistica, pannelli informativi;

b8) gestione del pascolamento solo in alcuni periodi dell'anno avendo cura di interdire i percorsi sui sentieri se questi causano interferenze con l'attività pascolativa, mediante cartellonistica e segnaletica, e prevedendo percorsi su sentieri alternativi.

c) Monumento Rocca di Monfalcone (art. 11C del PDG e art. 41 presente Regolamento) – area gravata da Uso civico

c1) Interventi di manutenzione, restauro, valorizzazione e riqualificazione del manufatto di interesse storico – artistico denominato "Rocca di Monfalcone" se ciò fosse necessario.

c2) Interventi di miglioramento vegetazionale e/o di sistemazione ambientale attorno al castelliere della Rocca;

c3) Organizzazione e promozione eventi e manifestazioni e attività a carattere culturale, artistica, turistico - ricreativo, sportivo;

c4) Organizzazione e gestione cerimonie per matrimoni civili;

c5) organizzazione delle corse del Roccabus e accoglienza e gestione della clientela turistica;

c6) gestione della Galleria Rifugio, intesa come sito autonomo da valorizzare, la cui fruizione può essere compresa nell'organizzazione delle visite di cui al precedente punto c5).⁴

d) Gestione fabbricato ed area della Colonia Felina di Salita Mocenigo – pc. 5290 del CC di Monfalcone Foglio 5 (art. 11C del PDG) – particella gravata da uso civico.

d1) uso esclusivo dell'immobile esistente avente come fine l'attività di cura e gestione della colonia felina ivi insediata, nonché mantenimento della cura, del decoro e del presidio dell'area e divieto di soggiornare nella struttura;

d2) progettazione e realizzazione di eventuale nuova struttura con i parametri indicati dall'art. 23 comma 3 dalle norme tecniche di attuazione del Parco previa demolizione del fabbricato esistente;

d3) spese di gestione e per consumi a carico del concessionario.

e) Area di Salita Mocenigo (fabbricati a destra salendo dalla città) (art. 11C del PDG e art. 41 del presente

⁴ Osservazione Associazione galleria Rifugio

Regolamento) – terreno gravato da uso civico.

e1) gestione di una porzione della particella catastale 478/307 del CC di Monfalcone Foglio 5 di superficie (soggetta ad uso civico) il cui dimensionamento verrà stabilito in seno agli accordi per la realizzazione ex novo di uno o più fabbricati o per la ristrutturazione di quelli esistenti con i parametri edilizi stabiliti dall'art. 23 comma 4 delle norme tecniche di attuazione del Parco.

e2) gestione esclusiva di attività ricettive e artigianali previste con spese di realizzazione, di gestione e per consumi a carico del concessionario esclusivo;

e3) organizzazione e promozione eventi e manifestazioni e attività a carattere culturale, artistica, turistico - ricreativo, sportivo;

e4) gestione dei flussi scolastici per visite al Parco Tematico della Grande Guerra e più in generale i flussi generati dai fruitori del Parco, sia a piedi che in bici;

e5) gestione di visite guidate di tipo culturale e storico;

e6) gestione di scuole sportive per MTB o E- bike.

f) Parco tematico della Grande Guerra (art. 24 del PDG) – Terreni gravati da uso civico.

f1) completamento degli interventi in corso di realizzazione inerenti il Parco Tematico della Grande Guerra (cima Pietrarossa, quota Enrico Toti e Grotta Vergine);

f2) pulizia permanente dei siti storici;

f3) ricerca di altri percorsi trincerati, pulizia e manutenzione straordinaria degli stessi;

f4) nuova realizzazione o sistemazione di aree attrezzate per la sosta (panchine, tavoli; ecc) e anche per l'osservazione naturalistica;

f5) gestione di visite guidate al Parco tematico.

g) Cava di via Romana (art. 24 del PDG comma 6) – aree NON soggette ad uso civico

g1) gestione dell'area con sistemazione e installazione (anche temporanea) di attrezzature per manifestazioni, arredi e attrezzature per la sosta e la ricreazione, realizzazione di un'area di sosta, previo progetto da approvare a cura del Gestore.

g2) regolamentazione e gestione degli accessi per esigenze di tutela degli habitat, della flora o della fauna ivi presenti.

h) Percorso dei Castellieri (art. 24 comma 8 del PDG) – Terreni gravati da uso civico

h1) gestione esclusiva del percorso dei Castellieri con indagini storico – archeologiche a carico del concessionario;

h2) campagna di scavi e collaborazione con la Soprintendenza a carico del concessionario;

h3) restauro conservativo dei Castellieri a carico del concessionario;

h4) gestione flussi turistici scolastici e non, visite guidate di tipo culturale e storico, organizzazione e promozione eventi e manifestazioni e attività a carattere culturale, artistica, turistico – ricreativo.

h5) complementarietà e assoluta coesistenza con eventuali gestori dell'area sentieristica che deve essere fruibile e percorribile sia dagli sportivi che per le visite guidate ai Castellieri e alla Rocca.

i) Sentieri in gestione al CLUB ALPINO ITALIANO

i1) il CAI prosegue senza soluzione di continuità la gestione e la manutenzione dei sentieri riconosciuti.

j) Attività della Protezione Civile presso l'ex Cava della Moschenizza

j1) la Protezione Civile prosegue senza soluzione di continuità la propria attività addestrativa all'interno della Cava della Moschenizza, verificando che non si rechi disturbo alla fauna (in particolare nel periodo di nidificazione e riproduzione).

k) Riserva di caccia

k1) Il territorio di Monfalcone è considerato "Riserva di Caccia" ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia.

k2) L'associazione riconosciuta che si occupa di attività venatoria prosegue senza soluzione di continuità la gestione e la manutenzione dell'area carsica verificando la non sovrapposizione con altri tipi di gestione, avendo cura di comunicare l'ora di inizio e fine, le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria, ai fini della sicurezza dei fruitori.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono anche gestire manifestazioni sportive a carattere amatoriale o competitive, oltreché attività culturali e di promozione turistica in genere.

3. Il Gestore sottoscrive con i soggetti interessati un atto di convenzione che definisca puntualmente gli interventi da attuare, i tempi entro i quali deve essere data completa attuazione, e obblighi che i privati si assumono per garantire l'uso o la fruizione pubblica dei beni compresi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento, indipendentemente dai finanziamenti.

4. La convenzione può prevedere che sia anche uno solo dei soggetti coinvolti a progettare e realizzare gli interventi e/o di organizzazione del territorio del parco, stabilendo comunque le modalità di compartecipazione di tutti gli altri soggetti interessati.

ART. 55 VIGILANZA E SANZIONI

1. L'Ente Gestore provvede a propria cura e spese ad installare apposita cartellonistica per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del Regolamento è affidata **al Corpo Forestale Regionale**, al servizio di Polizia locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.
3. In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata al pagamento della sanzione amministrativa, determinata nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dei principi di cui alla Legge 24/09/1981 n. 689.
4. La sanzione viene graduata da un minimo di ~~€ 25,00~~ **€ 50,00** ad un massimo di € 500,00. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.
5. Dovranno inoltre essere risarciti eventuali danni al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.
6. Sono, comunque, sempre applicabili le sanzioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006, per quanto attiene all'abbandono o deposito di rifiuti, al di fuori degli spazi autorizzati presenti all'interno del parco.

